

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

CONTAGIO DA VIRUS COVID19 (CORONAVIRUS)

Ad integrazione del Documento di valutazione dei rischi previsto dell'art.28, del D. Lgs. 81/08



Datore di lavoro

[Handwritten signature]
Firma

RSPP

[Handwritten signature]
Firma

Medico Competente

[Handwritten signature]
Firma

RLS

[Handwritten signature]
Firma

DATA 27 Febbraio 2020

ISTITUTO di CARITÀ ...
03 MAR 2020
Firma RESPONSIVO ...
ALS

La "data certa" del presente documento è attestata dalla sottoscrizione del presente documento, medesimo da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

INDICE

DEFINIZIONE PRELIMINARE	3
SINTOMI	3
TRASMISSIONE	3
ANALISI DEL RISCHIO	4
MISURE DI PREVENZIONE.....	4

Allegati:

- ALLEGATO 1 – Istruzioni per il corretto lavaggio delle mani
- ALLEGATO 2 – Autocertificazione dei lavoratori
- ALLEGATO 3 – Autocertificazione dei visitatori
- ALLEGATO 4 – Opuscolo (“Decalogo”) del Ministero della Salute
- ALLEGATO 5 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020

DEFINIZIONE PRELIMINARE

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratori come MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. La situazione di pericolo è legata alla possibilità dell'agente di penetrare nell'organismo e causare danni più o meno gravi alla salute in quanto è in grado di riprodursi in circostanze favorevoli in tempi rapidissimi.

La presente valutazione del rischio biologico tiene conto della diffusione del virus CoVID19 ("Coronavirus"), inteso come rischio indiretto, non deliberato in quanto non connesso all'uso di agenti biologici specifici. Il documento è redatto nella consapevolezza che la situazione è in rapida evoluzione e che la presente potrà quindi essere suscettibile di aggiornamenti in tempi altrettanto rapidi.

SINTOMI

I Coronavirus umani comuni solitamente causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:

- naso che cola
- mal di testa
- tosse
- gola infiammata
- febbre
- una sensazione generica di malessere

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Le persone suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti.

Dato che i sintomi sono aspecifici e simili a quelli della comune influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

TRASMISSIONE

Il Covid19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette tramite:

- la saliva, tossendo e starnutando
- contatti diretti personali
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni, 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

ANALISI DEL RISCHIO

Il rischio in oggetto è ovviamente riconducibile ad un rischio biologico, e la probabilità di accadimento così come la gravità associata alla contrazione dell'infezione sono difficilmente valutabili a priori.

La situazione epidemiologica è in costante evoluzione, tanto è vero che l'OMS pubblica ogni giorno un aggiornamento epidemiologico.

Per considerazioni più dettagliate, si rimanda ai siti istituzionali, in modo particolare a quello del Ministero della Salute e a quello della Regione Lombardia.

Non ci sono, al momento attuale, attività svolte dai nostri lavoratori che possano determinare un rischio di esposizione superiore a quello della popolazione.

MISURE DI PREVENZIONE

Si procede al monitoraggio costante dei siti istituzionali allo scopo di mantenere in atto le misure di prevenzione previste dalle autorità preposte.

All'interno dell'azienda, nei confronti dei propri lavoratori, vengono messe in atto le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dei comunicati ed opuscoli promulgati dagli enti istituzionali preposti nazionali e regionali
- affissione presso i servizi igienici e nelle mense del decalogo sul corretto modo di lavarsi le mani
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.
Contattare direttamente il numero di emergenza 1500 in caso di febbre o di rientro da viaggi dalla Cina o da altre aree a rischio da meno di 14 giorni.
- Verifica della presenza dei lavoratori in aree a rischio contagio (zona rossa) dal 01.02.2020 ad oggi. In caso di verifica positiva allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro. Il termine ultimo di allontanamento è concordato con l'autorità sanitaria locale;
- Limitare assembramenti ravvicinati di persone nello stesso luogo (sfalsare temporalmente l'uso della sala ristoro, della sala mensa e degli spogliatoi, rimandare corsi ed assemblee).
Ove possibile fare ricorso al telelavoro (smart working)
- Dare disposizione che le superfici vengano pulite con disinfettante a base di cloro o alcol con frequenza maggiore rispetto a quanto normalmente previsto, con particolare riguardo a superfici soggette al contatto di più persone (pc condivisi, rubinetti dei lavandini, tavoli...)

Per quanto riguarda accessi da parte di esterni e svolgimento di trasferte:

- Verrà predisposto uno stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori) per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori
- Viene verificato costantemente l'estensione dei focolai in Italia e nel mondo evitando trasferte in tali zone o attività con persone provenienti da quelle aree (saranno considerati anche gli scali aerei intermedi).
- Verifica preventiva della zona di provenienza / residenza dei visitatori esterni quali clienti, trasportatori, ecc... vietando l'accesso a tutti coloro provenienti da zone a rischio
Prima di consentire l'accesso in azienda di soggetti esterni, ottenere da loro la dichiarazione che non sono stati in località a rischio almeno negli ultimi 14 giorni né hanno avuto contatti stretti con persone provenienti da zone a rischio
- Dare la precedenza, ove tecnicamente possibile, alle videoconferenze.

Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto potenzialmente sospetto si provvederà, direttamente o nel rispetto delle indicazioni fornite dal datore di lavoro, a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto per nCoV.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona malata
- se disponibile, fornirli di una maschera di tipo chirurgico
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi del malato
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito dal personale di soccorso.

In presenza di un caso sospetto sul luogo di lavoro, gli addetti all'emergenza devono operare prestando attenzione alla propria salute mantenendo una distanza non inferiore a 2 metri dal potenziale contagiato e procedendo ad avvertire immediatamente il coordinatore delle emergenze e/o il datore di lavoro che contatterà i soccorsi qualificati.

Numero Nazionale Pubblica Utilità _____	1500
Emergenze _____	118 / 112 (ove attivo)
Numeri verdi regionali _____	800 033 033 (per l'Emilia Romagna)
Numeri verdi dei distretti asl _____	0522 333900 (per Reggio Emilia)

Nel caso di contagio, il lavoratore dovrà contattare il numero di emergenza 112 o 1500 e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che gli verranno impartite. L'azienda dovrà essere tempestivamente informata (se non lo farà il lavoratore, per negligenza, lo farà il Servizio di Sanità Pubblica) e concorderà con detto Servizio le attività da effettuare (eventuale abbandono dei locali, tampone per il personale, ecc.).

Per chi lavora a contatto con il pubblico o in gruppo, al momento si ritiene sia sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, valide anche per tutte le altre forme influenzali virali che sono presenti in questo periodo, ovvero:

- Lavarsi spesso e accuratamente le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol.
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrano sintomi di malattie respiratorie acute (starnuti, colpi di tosse, febbre, difficoltà respiratorie) mantenere almeno 2 metri di distanza dalle persone quando tossiscono o starnutiscono o hanno febbre (il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata).
- Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca, che sono una importante "porta" di contagio interumano.
- Coprirsi con un fazzolettino usa e getta bocca e naso in caso di starnuti, e lavarsi le mani subito dopo.
- Se si hanno sintomi influenzali (raffreddore, tosse, febbre, difficoltà respiratorie) fare valutare la sintomatologia da un Medico. È preferibile inoltre in caso di bisogno contattare il numero verde 1500 o il 112, piuttosto che rivolgersi subito ai Pronto Soccorso Ospedalieri.
- Non è necessario usare mascherine, a meno che l'uso non sia legato all'aver contratto il virus, o al dover venire in contatto con persone affette sicuramente o con alta probabilità da malattie acute dell'apparato respiratorio, o per particolari esigenze lavorative.
- Tenere presente che non sono considerati a rischio il contatto con animali da compagnia, o pacchi o materiali provenienti dalla Cina.
- Comunicare al SPP Aziendale (e, per suo tramite, alla struttura del Medico Competente) il possibile avvenuto contagio.

Di tutte le disposizioni sopra citate è stato regolarmente informato il personale.

ALLEGATO 1 – ISTRUZIONI PER IL CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI




Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




0 Bagna le mani con l'acqua



1 applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




2 friziona le mani palmo contro palmo




3 il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




4 palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




5 dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




6 frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




7 frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




8 Risciacqua le mani con l'acqua



9 asciuga accuratamente con una salvietta monouso



10 usa la salvietta per chiudere il rubinetto



11 ...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE
for PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpital Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2019, version 1



**World Health
Organization**

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the publisher assumes no liability for any errors or omissions that may occur. The World Health Organization is not responsible for the interpretation and use of the material by the reader. It reserves the right to modify the material without notice.

ALLEGATO 2 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Procedura aziendale straordinaria per Emergenza Coronavirus

Io sottoscritto/a _____
 dipendente dell'Azienda _____
 Nato a _____ il _____
 Codice fiscale _____

**dichiaro
sotto la mia responsabilità**

di non aver attraversato o soggiornato dal 01.02.2020 alla data odierna in Cina e Sud Corea, nonché in Italia nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio citati nell'Allegato 1 del DPCM e di non aver avuto contatti stretti con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli ultimi quattordici (14) giorni almeno.

di aver preso visione del suddetto Allegato 1 e di eventuali integrazioni successive, quindi di essere a conoscenza, alla data attuale, dell'elenco dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio

di aver preso visione delle buone prassi comunicate dall'Azienda al fine di contenere la diffusione del Coronavirus e di applicarle, sia in azienda che a casa

Data: _____

Firma leggibile: _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali e le dichiarazioni da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all'integrità, alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. In particolare le suddette dichiarazioni sono utilizzate per ottemperare alle misure cautelative in materia di COVID-19 richiamate dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 e successivi e dall'Ordinanza 66/2020 del 23/02/2020 della Regione Emilia Romagna.

ALLEGATO 3 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI VISITATORI

**Procedura aziendale straordinaria
per Emergenza Coronavirus**

Azienda: _____

Cognome Nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

N. carta di identità: _____

Ufficio/persona destinatari della visita _____

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver attraversato o soggiornato dal 01.02.2020 alla data odierna in Cina e Sud Corea, nonché in Italia nei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio citati nell'Allegato 1 del DPCM e di non aver avuto contatti stretti con casi sospetti o confermati di COVID-19 negli ultimi quattordici (14) giorni almeno.

Dichiara altresì di aver preso visione del suddetto Allegato 1 ed eventuali integrazioni successive.

Data: _____

Firma leggibile: _____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali e le dichiarazioni da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all'integrità, alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. In particolare le suddette dichiarazioni sono utilizzate per ottemperare alle misure cautelative in materia di COVID-19 richiamate dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 e successivi e dall'Ordinanza 66/2020 del 23/02/2020 della Regione Emilia Romagna.


ALLEGATO 4 – OPUSCOLO (“DECALOGO”) DEL MINISTERO DELLA SALUTE



Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di:
 Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
 e Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Progetto grafico: Servizio Comunicazione Scientifica - Istituto Superiore di Sanità

© Istituto Superiore di Sanità • febbraio 2020



1 Lavati spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il virus.

2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio.

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).

USO della MASCHERINA

Aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

9 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

ALLEGATO 5 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM del 23.02.2020

MODULARIO
P.C. N. 198

MOD. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'articolo 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonché sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

DECRETA

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

- a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
- b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
 - e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
 - f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
 - g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
 - h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
 - i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
 - l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
 - m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
 - n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
 - o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.
2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'articolo 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 2

(Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e per le finalità di cui al medesimo articolo, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato

nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Art. 3

(Applicazione del lavoro agile)

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
2. Qualora si verificano le condizioni di cui al comma 1, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Art. 4

(Esecuzione delle misure urgenti)

1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Art. 5

(Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci per quattordici giorni, salva diversa successiva disposizione.

Roma, 23 febbraio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ALLEGATO 1.

Comuni Interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico
- b) Casalpusterlengo
- c) Castelgerundo
- d) Castiglione D'Adda
- e) Codogno
- f) Fombio
- g) Maleo
- h) San Fiorano
- i) Somaglia
- j) Terranova dei passerini

Nella Regione Veneto:

- a) Vò